



ripartizione), va rimarcato il fatto che il complesso modello previsionale predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze-RGS (simile peraltro a quello impiegato dal Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica – NVSP - del Ministero del lavoro) considera le interrelazioni tra l'andamento di una serie di variabili demografiche, finanziarie e macroeconomiche quali: il tasso di fecondità e di invecchiamento della popolazione, l'andamento dell'immigrazione, le previsioni sulla speranza di vita, la crescita del numero di occupati, la continuità nel rapporto lavorativo e contributivo, la distribuzione della forza lavoro nei vari settori, il numero delle pensioni erogate nell'anno e il loro valore medio, il salario medio, la crescita della produttività.

La stima della Ragioneria generale dello Stato da un lato si basa su una ragionevole previsione dell'andamento nel lungo periodo delle variabili socio-demografiche, dall'altro ha quale presupposto la crescita costante di una serie di grandezze quali il tasso di occupazione, la produttività, i salari medi, l'andamento della contribuzione, variabili, queste ultime, ritenute, peraltro, dalla stessa Ragioneria particolarmente sensibili per l'equilibrio finanziario tra il mercato del lavoro e la spesa previdenziale. Appare dunque chiaro che, in mancanza di significativi interventi strutturali volti ad incrementare la quantità e la qualità dell'occupazione ed a garantire durata e continuità della contribuzione individuale, le previsioni di miglioramento del rapporto spesa pensionistica/prodotto interno lordo restano un obiettivo difficile da raggiungere attraverso misure aventi ad oggetto esclusivamente il sistema previdenziale.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, nel comparto in questione merita una segnalazione la disposizione di cui commi 14 e 15 dell'art. 24, in materia di conservazione del regime pensionistico previgente per alcune categorie: la normativa infatti (su cui successivamente sono intervenute ulteriori modifiche che hanno inciso sulla platea di beneficiari), sebbene costruita come limite di spesa, costituisce materia che dovrebbe richiedere un monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia, particolarmente attento circa la coerenza tra le risorse stanziare e il numero effettivo degli interessati.

Patto di stabilità interno

Per quanto riguarda poi il comparto degli enti territoriali, la riduzione è quantificata in 2.785 milioni annui in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. Dal

lato della spesa dunque il contributo è affidato al taglio delle risorse provenienti dallo Stato in forma di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti delle regioni a statuto ordinario, di riduzione dei trasferimenti per le regioni Sicilia e Sardegna e di accantonamento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali per gli enti della Valle d'Aosta, del Friuli e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Corte ha già avuto modo di notare al riguardo - nella citata audizione - che le riduzioni dei trasferimenti statali si dovrebbero concretizzare in tagli alla spesa più o meno consistenti a seconda di quanto le amministrazioni riusciranno a recuperare attraverso la manovrabilità della leva fiscale ad esse concessa e che comunque le riduzioni in questione si aggiungono ai tagli già disposti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (successivamente resi strutturali) e alla correzione dei saldi quantificata nelle manovre estive del 2011, di fatto determinando un aggravamento di pari importo degli obiettivi del patto di stabilità come già definiti per il 2012.

Garanzie dello Stato sulle passività delle banche italiane

Una menzione la merita poi l'art. 8, in tema di garanzie dello Stato sulle passività delle banche italiane, la cui copertura è posta sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Al riguardo, la Corte non può che ribadire la posizione espressa nel passato e cioè che sarebbe stato necessario indicare espressamente che nel caso della concessione della garanzia si sarebbe dovuto reperire preventivamente i mezzi di copertura: la relazione tecnica, infatti, avrebbe dovuto esprimere una valutazione sui rischi collegati alla norma. Non sembra rispondere a tali esigenze il disposto inserimento della garanzia nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia, in quanto esso è aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente, in base alla quale è stata determinata la dotazione del relativo capitolo di riserva del bilancio.

Le entrate

Il contributo delle maggiori entrate - derivante pressoché interamente da provvedimenti di natura tributaria - alla manovra complessiva lorda è particolarmente elevato e si attesta su valori superiori ai 26,5 miliardi annui per l'intero arco triennale 2012-2014.



Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Gran parte del gettito deriva dall'anticipazione in via sperimentale dell'entrata in vigore dell'IMU: 10,7 miliardi nel 2012, destinati a divenire 11,3 nell'ultimo esercizio del triennio preso in considerazione.

L'articolo 13 estende l'applicazione del tributo anche agli immobili destinati ad abitazione principale (con una franchigia pari a 200 euro suscettibile di essere rivista in aumento per autonoma determinazione dei singoli comuni) e dispone un incremento significativo (fino al 60 per cento) dei coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali.

Il maggior gettito è, peraltro, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del disavanzo attraverso un meccanismo che prevede la riassegnazione all'erario statale di una quota pari al 50 per cento del gettito sugli immobili non prima casa e un taglio alle dotazioni del fondo di riequilibrio per 2 miliardi in modo tale da garantire ai comuni entrate complessivamente equivalenti a quelle quantificate nei decreti attuativi del federalismo fiscale.

L'estensione dell'IMU alla prima casa opera, infatti, nel senso di favorire il riallineamento tra la platea dei contribuenti ed i soggetti residenti nei singoli comuni beneficiari dei servizi resi dagli enti locali.

La scelta di operare una revisione della base imponibile va apprezzata alla luce del crescente divario tra i valori di mercato e le rendite catastali degli immobili (i primi mediamente 3 o 4 volte superiori ai secondi, come rilevato di recente dall'Agenzia del territorio), anche in considerazione del tempo trascorso dall'ultima revisione (le rendite sono state aumentate del 5 per cento nel 1997 rispetto ai valori immobiliari del 1989).

L'utilizzo di coefficienti *standard*, reso necessario dai tempi ristretti per la manovra, rischia tuttavia di accentuare le distorsioni che derivano da diverse condizioni negli aggiornamenti dei catasti.

Rimane urgente, quindi, sottolineava la Corte, portare a compimento la revisione delle classificazioni catastali dei singoli fabbricati e l'aggiornamento delle rendite sulla base dei criteri contenuti nel regolamento emanato nel febbraio 2005 dall'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 339, della legge finanziaria 2005.



Nella citata audizione la Corte richiamava l'attenzione su taluni snodi critici del provvedimento che in questa sede meritano di essere ripresi.

L'utilizzo responsabile della leva fiscale reso possibile dai margini di flessibilità attribuiti agli enti locali per la gestione del tributo si inserisce, infatti, in un quadro caratterizzato dall'attribuzione all'erario statale di una rilevante quota del maggior gettito derivante dall'adeguamento delle percentuali di applicazione dell'IMU o dal miglioramento della attività di contrasto all'evasione.

L'attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta sulla prima casa favorisce gli enti con maggior capacità fiscale, tenuto conto anche dell'elevato valore della franchigia.

Suscita perplessità la mancata riproposizione dell'abbattimento dell'aliquota IMU nei confronti di possessori di alloggi concessi in locazione, sostituito dalla facoltà concessa ai comuni di disporre a carico del proprio bilancio eventuali agevolazioni.

Tale previsione, unitamente alla revisione degli estimi catastali, potrebbe ridurre la convenienza alla regolarizzazione dei rapporti locativi connessa con l'introduzione della c.d. "cedolare secca", dalla quale era attesa una maggiorazione di gettito, derivante dall'aumento della platea dei contribuenti che avrebbe dovuto più che compensare la diminuzione dell'aliquota di riferimento per la tassazione.

Resta tuttora aperta la problematica relativa alla assoggettabilità all'IMU dei terreni agricoli e degli immobili appartenenti ad organizzazioni *no profit* nonché di quelli di proprietà degli enti locali utilizzati per finalità non istituzionali, risolte solo in parte dall'art. 91- *bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012.

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Maggiori entrate pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2013 sono quantificate dalla revisione della imposta comunale sullo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 14, nel prevedere un generale riordino della materia fermo restando il criterio della corrispondenza tra l'ammontare del tributo e il costo totale del servizio, pone a carico dei contribuenti un onere aggiuntivo finalizzato alla copertura dei cosiddetti "costi indivisibili".



Sul punto specifico la Corte, nella citata audizione, sottolineava preliminarmente con considerazioni riprese nel dibattito presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato - come la relazione tecnica non fornisse un riscontro analitico delle metodologie utilizzate per stimare il maggior gettito. Non chiaro, in particolare, risultava il rapporto tra la complessiva metodologia di calcolo della tariffa e la determinazione dei fabbisogno *standard* di cui al d.lgs. n. 216 del 2010.

Il provvedimento, infine, attribuisce natura corrispettiva alla tariffa per i soli comuni già in grado di misurare in modo puntuale la quantità di materiale conferito al servizio pubblico.

Resta tutt'ora aperta la problematica relativa alla natura tributaria o tariffaria della specifica forma di prelievo. Sul punto da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3756 del 2012, ha affermato la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dalla quale la TARES trae origine, con conseguente non applicazione dell'IVA sull'importo dovuto.

Disposizioni in materia di accise

Dall'inasprimento della accisa sui carburanti (articolo 15) è atteso un contributo netto alla manovra pari a 5,9 miliardi nel 2012, che scendono a 5,7 nel 2014 (4,83 miliardi nel 2012 alla netto della detrazione riconosciuta agli autotrasportatori a titolo di credito di imposta).

Con riferimento alla quantificazione del gettito la relazione tecnica non fornisce dati e parametri per la effettuazione della stima, che dovrebbe tener conto delle diverse tipologie di soggetti interessati, dei regimi fiscali di particolare favore e delle previsioni sul consumo di carburanti nel medio lungo periodo anche alla luce del complessivo quadro macroeconomico e dei ripetuti interventi sull'accisa operati in tempi recenti.

Sul punto vanno richiamate le considerazioni svolte, nella più volte citata audizione, in merito alla particolare sensibilità al prezzo dei carburanti dell'andamento del fenomeno inflazionistico, che potrebbe risultare superiore alla prevista percentuale del 2 per cento.

*Tassazioni di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei*

Tra le maggiori entrate strutturali va, infine, segnalata l'introduzione, ad evidenza, di fini perequativi di riequilibrio e di recupero di progressività del carico fiscale, di una addizionale erariale sulle tasse relative alla immatricolazione di autoveicoli di potenza elevata, sugli aeromobili e sulle imbarcazioni da diporto. La relazione tecnica sconta il minor gettito IRES/ IRAP, senza peraltro fornire puntuali dati sul numero e la tipologia di beni posseduti da imprese commerciali che possono usufruire delle previste detrazioni.

Imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione

Altre misure in materia fiscale producono effetti di natura non strutturale.

Tra queste merita di essere segnalata l'introduzione (art. 19, comma 6) di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, dalla quale è atteso un contributo pari a complessivi 4 miliardi nel triennio 2012 - 2014.

Gli effetti finanziari complessivi sono calcolati ipotizzando una percentuale di soggetti nei cui confronti la norma potrebbe trovare difficoltà di applicazione. Qualora la relativa quantificazione non sia stata ispirata a criteri prudenziali, alto sarebbe il rischio che le operazioni di importo elevato superiori al milione di euro (che rappresentano in termini quantitativi il 63 per cento del totale) siano avvenute avvalendosi di società di comodo non più esistenti e pertanto non più aggredibili dall'erario.

Agevolazioni fiscali volte a favorire l'autofinanziamento delle imprese

Per quanto concerne la proroga e l'ampliamento della possibilità di riallineamento, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali delle partecipazioni (misura che interessa prevalentemente le imprese del settore bancario), è stato stimato un gettito aggiuntivo di 986,7 milioni nel 2013 e di 1.973,3 nel 2014. A fronte di queste entrate, ed a parte un credito d'imposta di circa 84 milioni in ognuno dei tre anni del triennio 2013-2015, negli anni successivi, come sempre avviene per queste forme di anticipazione di imposte, si registreranno perdite strutturali di gettito

H



IRES ed IRAP che, dopo il massimo di 1.294 milioni circa nel 2016, si consolideranno su un livello di 689 milioni circa dal 2017 in avanti.

Misure di contrasto all'evasione fiscale

Non risultano ascritti effetti finanziari alle numerose misure di contrasto all'evasione fiscale, con un approccio prudenziale che la Corte non può che condividere, avendolo da tempo raccomandato.

Si tratta nella specie di istituti finalizzati al potenziamento degli strumenti di selezione e controllo ai fini dello svolgimento di indagini fiscali maggiormente mirate, ad incentivare direttamente la *tax-compliance* dei contribuenti e a superare ostacoli all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, che sono stati peraltro in parte modificati e resi più stringenti da successivi interventi legislativi d'urgenza.

Riformulazione della clausola di salvaguardia relativa ai provvedimenti attuativi della legge delega sul riordino del sistema tributario

Va infine segnalata la norma di cui all'articolo 18, finalizzata a preordinare maggior margini di flessibilità ai provvedimenti attuativi della delega concernente il riordino del sistema tributario e assistenziale.

Il gettito atteso per il 2012 dai citati provvedimenti viene rivisto in riduzione (da 4 a 3,2 miliardi) e immediatamente ed anticipatamente realizzato dall'incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal mese di ottobre del predetto anno.

Per i successivi esercizi viene modificata la clausola di salvaguardia originariamente consistente nella effettuazione di un taglio lineare al complessivo ammontare delle agevolazioni fiscali.

Su tale meccanismo la Corte aveva manifestato, del resto, ampie perplessità legate all'elevato numero delle agevolazioni, non adeguatamente censite, alla disomogeneità ed alle diverse finalità dei singoli istituti.

La Corte in particolare, nella citata audizione relativa al decreto-legge n. 138, sottolineava l'oggettiva difficoltà nella formulazione delle stime e la non omogeneità del concetto di agevolazione che in numerosi casi rappresenta non tanto un trattamento preferenziale ma un elemento strutturale dell'imposta.

fl



E' questo il caso ad esempio:

- delle detrazioni per il lavoro dipendente, che in realtà suppliscono al mancato riconoscimento delle spese per la produzione del reddito;
- della tassazione separata del TFR, giustificata da una corretta applicazione dei principi di progressività dell'imposizione;
- delle detrazioni per carichi di famiglia, che rappresentano una tutela minima dei nuclei familiari più deboli;
- delle aliquote agevolate dell'IVA, che riflettono il riferimento alla normativa europea e precise scelte di equità sociale;
- della riduzione dell'aliquota dell'IRAP, con cui si è voluto ridimensionare l'entità del c.d. "cuneo fiscale".

L'attivazione della clausola di salvaguardia avrebbe dovuto essere preceduta da un complicato momento di ricognizione delle finalità dei singoli istituti da ridurre o da sopprimere, evitando in tal modo il rischio di alterare l'equilibrio strutturale delle singole imposte.

La nuova clausola di salvaguardia prevede una copertura certa e di più facile attuazione, consistente nel rendere permanente il regime IVA previsto a partire dal mese di ottobre 2012, con un ulteriore incremento di mezzo punto percentuale a decorrere dal 2014, qualora non dovessero entrare in vigore nei termini previsti provvedimenti comportanti maggiori entrate (realizzate attraverso interventi di riordino del sistema delle agevolazioni fiscali), pari a 13,1 miliardi per il 2013 e 16,4 miliardi nell'anno successivo.

fl

Copertura degli oneri derivanti da missioni internazionali a sostegno della pace

Tra le maggiori spese finanziate dalla manovra va positivamente sottolineata la decisione di preconstituire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti da missioni internazionali a sostegno della pace relativamente al secondo semestre 2012.

Nella precedente relazione quadrimestrale la Corte, commentando la legge n. 129 del 2011, osservava come la copertura degli oneri in questione per il secondo semestre 2011 risultasse allora affidata ad una pluralità di strumenti eterogenei comprendenti, tra l'altro, riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, utilizzo di disponibilità presenti in capitoli-fondo (fondo aree sottoutilizzate, fondo per gli interventi strutturali di

politica economica), rimborsi provenienti dall'Organizzazione delle nazioni unite per prestazioni rese dalle forze armate e dalle forze di polizia italiane, riduzioni generalizzate delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri nonché maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti.

L'istituzione di uno specifico fondo per il finanziamento degli interventi in questione da parte della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006 –articolo 1, comma 1240) ed il suo successivo rifinanziamento da parte delle leggi finanziarie per i successivi esercizi avrebbe dovuto viceversa garantire la programmazione di una spesa che, seppur subordinata a reiterate proroghe semestrali, era da considerare come tendenzialmente certa nel suo ammontare per l'intero esercizio finanziario.

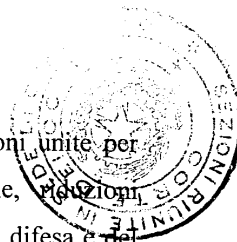
Per il 2012 la legge di stabilità prevedeva il rifinanziamento del predetto fondo per un importo pari a 700 milioni, sufficiente ad assicurare la copertura per il primo semestre. Opportunamente, dunque, la legge all'esame completa il quadro finanziario per l'intero anno inserendo l'onere all'interno di una manovra complessiva avente valenza programmatica che si dà carico della copertura attraverso interventi a carattere strutturale.

Misure per lo sviluppo

A fronte di un valore pari ad oltre 32 miliardi della manovra lorda per il 2012 le misure per lo sviluppo ed il miglioramento della concorrenza assorbono risorse per un totale di 4,6 miliardi nel 2012, 6,8 miliardi nel 2013 e 7,7 miliardi nel 2014 (al netto delle spese rubricate nell'art. 30 come esigenze indifferibili).

Si tratta per lo più di interventi attuati nella forma di specifiche agevolazioni fiscali.

Viene in rilievo in primo luogo l'agevolazione disposta in favore delle imprese che si finanziano ricorrendo a capitale proprio. L'articolo 1 prevede, al riguardo, una deduzione dal reddito di impresa del "rendimento nozionale dei capitali investiti", con una stima di minori entrate pari, nel 2012, a 951 milioni, valore destinato ad attestarsi a 2,9 miliardi nel 2014. Come osservato nel corso del dibattito presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, le previsioni di minor gettito nel medio lungo periodo sono al momento meramente indicative in quanto a partire dal quarto esercizio successivo



HP

alla entrata in vigore della legge l'aliquota di rendimento nozionale, fissata al 3 per cento, dovrà essere rivista e parametrata al rendimento finanziario medio dei titoli pubblici.



La relazione tecnica non chiarisce se la prevista deduzione abbia effetti esclusivamente sull'IRPEF o anche sulle relative addizionali, determinando in tal modo un minor gettito per le regioni e gli enti locali.

La norma finalizzata al miglioramento della competitività e dell'efficienza delle imprese non prende, peraltro, in considerazione la tipologia degli impieghi effettuati con il previsto autofinanziamento.

L'estensione del beneficio anche alle società di persone rischia di dar luogo a comportamenti elusivi favoriti dalla non completa autonomia tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci.

Con riferimento alla deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) di un ammontare corrispondente alla quota di Irap ascrivibile alla spesa di personale, la Corte ha già sottolineato come tale misura potrà contribuire al rafforzamento degli Istituti di credito (principali destinatari della misura) in un momento di particolare necessità derivante dalla persistente crisi dell'eurozona, segnalando l'esigenza per il futuro di concentrare gli interventi sulla riduzione del cuneo fiscale per ottenere un effetto diretto ed immediato sulla competitività del sistema Paese alleggerendo il peso degli oneri sociali

I provvedimenti di agevolazione in favore delle imprese, volti a favorire l'occupazione femminile e giovanile con un minor gettito stimato pari a 149 milioni nel 2012, 1,7 miliardi nel 2013 e circa 1 miliardo nel 2014, meritano convinto apprezzamento per le finalità perseguite, ma restano esposti al rischio di una scarsa utilizzazione in conseguenza di meccanismi di applicazione che presuppongono conti economici in attivo da parte delle imprese destinatarie.

5. Le altre leggi di spesa

Oltre a quelle oggetto di specifico commento, come già rilevato, nel periodo settembre-dicembre 2011 risultano pubblicate ulteriori diciassette leggi (con esclusione dei provvedimenti relativi al rendiconto, all'assestamento e al bilancio), tra le quali dodici approvative di trattati internazionali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle leggi che comportano oneri e coperture nel quadrimestre considerato ammontano per il 2011 a 323 mila euro (241 milioni annui negli esercizi successivi).

In un periodo caratterizzato dalla presentazione di due manovre volte alla riduzione del *deficit* e a garantire gli equilibri di finanza pubblica, nel cui ambito trovano spazio anche le misure finalizzate allo sviluppo, il peso della restante legislazione di spesa è, dunque, minimo. Si tratta essenzialmente di oneri connessi con la sottoscrizione di accordi internazionali (per lo più spese per l'invio in missione di personale, per il funzionamento di organi collegiali, ovvero quantificazione del possibile minor gettito per l'erario derivante dall'entrata in vigore di accordi per la armonizzazione delle modalità di prelievo fiscale), ad eccezione della legge n. 169 del 23 settembre 2011, che dispone un finanziamento complessivo di 2 milioni in favore di alcuni istituti di ricerca sulla storia medievale.

Gli oneri sono sempre configurati come tetti di spesa e coperti mediante ricorso a quota parte relativa al Ministero degli esteri dei fondi speciali di parte corrente.

6. I decreti legislativi

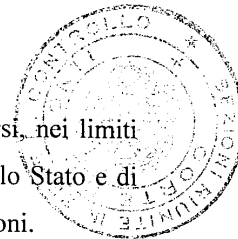
Tra i sedici decreti legislativi emanati nel quadrimestre tre sono quelli di maggiore interesse per i profili di ordine finanziario: il d.lgs. n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; il d.lgs. n. 165, recante “Attuazione della direttiva 2009/18/CE, in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo”; il d.lgs. n. 200, in tema di “Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose”.

In particolare, l'art. 118 del d.lgs. n. 159 prevede apposite coperture relativamente agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture.

Con riguardo al d.lgs. n. 165, l'art. 4 prevede l'istituzione di un “Organismo investigativo”, con la precisazione che per la struttura organizzativa verranno utilizzate unità di personale già in servizio nonché strutture già esistenti nell'ambito del



Ministero. Si prevede inoltre che l'Organismo investigativo potrà avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate sulla base di apposite convenzioni.



Da ultimo il d.lgs. n. 200 (art. 2, comma 2) prevede che la designazione dell'Autorità nazionale, identificata, nell'ambito del Ministero della salute, nella Direzione generale di prevenzione sanitaria, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività relative saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

L'invarianza della spesa, che costituisce la nota comune di tali previsioni, rassicura sotto il profilo della insussistenza di nuovi oneri, ma potrebbe comportare in concreto una sostanziale difficoltà applicativa delle misure; ed in proposito la relazione tecnica omette di dare conto della effettiva sostenibilità delle innovazioni normative di cui trattasi, come prevede l'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 in presenza di clausole di neutralità finanziaria.

TAVOLE

Tavola I

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2011**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
1	152	24/08/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007	222 S.O.	23/09/2011		1	Gov.
2	153	24/08/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006	222 S.O.	23/09/2011		2	Gov.
3	154	24/08/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di	222 S.O.	23/09/2011			Gov.

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008					
4	148	14/09/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari."	216	16/09/2011	138/11	3-5	Gov.
5	169	23/09/2011	Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo	243	18/10/2011		6	Parl.
6	174	03/10/2011	Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica	255	02/11/2011			Gov.

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			amministrazione"					
7	187	31/10/2011	Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio	267	16/11/2011			Parl.
8	190	31/10/2011	Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010	269	18/11/2011			Gov.
9	192	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009	273 S.O.	23/11/2011			Gov.
10	193	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del	273 S.O.	23/11/2011			Gov.